



ACLI LOMBARDIA APS

REGOLAMENTO

DEL CONGRESSO REGIONALE ACLI LOMBARDIA APS

approvato dal Consiglio regionale del 6 dicembre 2019
aggiornato e integrato dalla Presidenza regionale del 1 settembre 2020

Art. 1

Il XIV Congresso regionale, convocato dal Consiglio regionale del 6 dicembre 2019, si svolgerà il **24 ottobre 2020** a Milano, (la sede del Congresso verrà comunicata successivamente) sul tema

“ACLI 2020. Più eguali. Viviamo il presente, costruiamo il domani”

con all’Ordine del Giorno:

- 9.15 - accoglienza, apertura lavori congressuali: adempimenti inerenti e conseguenti;
- 10.00 - saluto dei rappresentanti delle istituzioni civili, ecclesiali e del Terzo settore
- 10.30 - relazione del Presidente regionale
- 11.30 - interventi programmati e dibattito
- 13.00 - momento di convivialità
- 14.45 - ripresa dei lavori e dibattito
- 16.30 - adempimenti congressuali: presentazione delle liste e approvazione della mozione e delle eventuali proposte di modifica statutaria
- 17.30 - votazioni
- 18.15 - chiusura dei lavori

Durante i lavori del Congresso si terrà inoltre l’Assemblea delle donne delegate, così come previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio nazionale.

Art. 2

Il Consiglio regionale, contestualmente alla convocazione, prende visione dell’entità degli iscritti aventi diritto ad essere rappresentati in Congresso sulla base della media degli iscritti degli ultimi quattro anni di ciascuna provincia, previa verifica della regolarizzazione delle quote delle tessere e delle affiliazioni di spettanza della Direzione nazionale e della Presidenza regionale.

Nel computo della media quadriennale degli iscritti, non viene conteggiato il numero di tessere beneficiarie dell’incentivo pari all’intero importo spettante per la quota regionale, collegate all’incremento del 10% ulteriore rispetto all’annualità precedente, coerentemente con le disposizioni del Consiglio regionale approvate a dicembre 2018.

Il Consiglio regionale integra le norme stabilite dal Consiglio nazionale per lo svolgimento dei Congressi provinciali e regionale.

Il Consiglio regionale:

- a) definisce il rapporto iscritti - delegato, nel rapporto di un delegato ogni 450 soci, o frazioni di almeno 250;
- b) stabilisce che i Consigli provinciali fissino i criteri, deliberino e informino la Presidenza regionale e gli Organi nazionali rispetto a:
 - il numero di delegati al Congresso provinciale chiamati a intervenire in rappresentanza delle Associazioni specifiche e professionali e le modalità della loro espressione, tenendo conto anche dell'AVAL OdV;
 - il rapporto delegato/iscritti nei Congressi provinciali, con cui le Assemblee dei soci delle Strutture di base eleggono i loro rappresentanti ai Congressi provinciali, che devono favorire una partecipazione adeguata al confronto con i rappresentanti delle Istituzioni, della comunità ecclesiale e delle organizzazioni sociali con cui le ACLI promuovono rapporti di reciproca collaborazione;
 - le modalità di svolgimento dell'assemblea dei Presidenti delle Strutture di base e di Zona, come espresso del Regolamento delle Strutture Provinciali e di Zona, stabilendo tempi e funzioni che favoriscano il confronto sulle iniziative finalizzate allo sviluppo ed alla qualificazione della vita associativa e dell'integrazione tra attività associative e di risposta, tramite servizi e imprese, ai bisogni delle persone e delle famiglie;
- c) delibera la partecipazione di un rappresentante della Presidenza regionale alle assemblee dei soci delle Strutture di base autorizzate a superare i 500 iscritti.
- d) propone che in Congresso regionale vengano eletti:
 - 21 Consiglieri regionali, unitamente ai rappresentanti di ciascuna provincia aclista e delle Associazioni specifiche e professionali delle ACLI;
 - 8 Consiglieri nazionali.
- e) nomina la Commissione verifica poteri del Congresso regionale composta da minimo 3 persone, prevedendo anche 2 supplenti. La Commissione verifica poteri potrà essere sostituita o confermata da ulteriori componenti nominati dal Congresso regionale, una volta raggiunto il quorum di validità;
- f) nomina la Presidenza che condurrà i lavori congressuali fino all'elezione della Presidenza da parte del Congresso regionale una volta raggiunto il quorum di validità. Fanno parte della Presidenza anche il rappresentante nominato dalla Presidenza nazionale su mandato della Direzione nazionale.
- g) ha facoltà di nominare la Commissione modifiche statutarie preparatoria al Congresso che sarà poi integrata da quest'ultimo una volta raggiunto il quorum di validità.

Il Consiglio regionale impegna la Presidenza regionale a comporre dei gruppi di lavoro rappresentativi dei dirigenti delle Strutture provinciali e dei Rappresentanti delle Associazioni specifiche e professionali, dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale per approfondire i temi congressuali.

I Consigli provinciali e la Direzione nazionale dovranno essere informati della data di convocazione del Congresso regionale con almeno 50 giorni di anticipo.

La preparazione del Congresso regionale compete alla Presidenza regionale.

Art. 3

Partecipano al Congresso regionale:

- a) con diritto di voto i delegati eletti dai Congressi provinciali
- b) senza diritto di voto, ove presenti:
 - i componenti a titolo deliberativo e consultivo del Consiglio regionale uscente;
 - le componenti il Coordinamento regionale Donne;
 - gli iscritti componenti gli organi direttivi regionali dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale delle ACLI APS;
 - i componenti degli organi direttivi regionali delle Associazioni specifiche, professionali o aderenti, tenendo conto anche della peculiare esperienza dell'AVAL OdV.

Al Congresso regionale partecipa senza diritto di voto un rappresentante designato dalla Direzione nazionale.

La Presidenza regionale deve comunicare ai partecipanti con almeno dieci giorni di anticipo la sede ed il programma del Congresso.

Per partecipare al Congresso regionale ogni provincia, entro il 31 dicembre 2019, deve essere in regola con i versamenti delle quote di tesseramento spettanti alle Presidenze regionali.

Art. 4

La Presidenza del Congresso, nominata dal Consiglio regionale uscente apre e conduce i lavori congressuali fino al raggiungimento del quorum di validità accertato dalla Commissione verifica poteri.

La Presidenza regionale deve consegnare alla Presidenza del Congresso:

- a) l'elenco dei delegati al Congresso regionale;
- b) i verbali dei Congressi provinciali;
- c) la situazione del tesseramento (con media quadriennale) delle singole province.

La Presidenza nazionale comunica alla Presidenza del Congresso: l'elenco delle province che non hanno inviato gli allegati di chiusura del tesseramento e che hanno debiti per tesseramento con la sede nazionale. I delegati delle predette province non potranno verificare i poteri e partecipare alle operazioni di voto e di elezione degli organi.

La Presidenza regionale fornisce alla Presidenza del Congresso ed alle Commissioni il materiale tecnico per il regolare svolgimento del Congresso; in particolare deve consegnare alla Commissione verifica poteri le deleghe per le votazioni in Assemblea ed alla Commissione elettorale il materiale necessario per la costituzione dei seggi.

Art. 5

La Commissione verifica poteri accerta il numero dei presenti.

Il Congresso è valido se i delegati di cui sono stati verificati i poteri rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti ed almeno i tre quinti delle province con riferimento all'ultimo quadriennio (annualità 2016, 2017, 2018, 2019).

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, o fino all'eventuale maggior termine che fosse dalle Autorità definito, nelle Assemblee congressuali è legittimata, ai sensi dell'art. 73, comma 4, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, fino ad un limite massimo del 25% la partecipazione a mezzo collegamento in video-conferenza, ed è assicurato per tali partecipanti, se non vietato dalle disposizioni statutarie degli enti interessati, l'esercizio del voto in modalità elettronica.

La disposizione si applica esclusivamente in relazione alla partecipazione ed al voto dei legittimati che abbiano domicilio o residenza in territori presso i quali fossero dichiarate misure restrittive alla circolazione in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. E' assicurato il rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, l'individuazione di sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti e di consentire la regolarità delle sedute, così come la pubblicità di queste secondo le modalità previste dalle norme statutarie e regolamentarie correnti.

Un delegato che non potesse partecipare al Congresso regionale può trasferire la propria delega al primo dei non eletti o ad altro delegato della stessa Regione, anche di altra Provincia.

In sede di Congresso, dopo aver verificato i poteri, un delegato non può trasferirli ad altro delegato.

Ciascun delegato può rappresentare nell'assemblea congressuale, mediante delega scritta, fino a un massimo di due delegati.

I delegati devono verificare i propri poteri, nei tempi stabiliti dal Congresso, presso l'apposita Commissione eletta secondo l'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 6

Il Congresso elegge la Presidenza del Congresso - che subentra a quella nominata dal Consiglio regionale - formata dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti o da uno o più Segretari e dal rappresentante designato dalla Presidenza nazionale su mandato della Direzione nazionale.

Su proposta della Presidenza, il Congresso elegge le Commissioni:

- a) verifica poteri, confermando o sostituendo quella nominata dal Consiglio regionale;
- b) elettorale;
- c) mozioni;
- d) modifiche statutarie, o la può integrare se già nominata ai sensi del precedente art. 2

Le elezioni di cui al presente articolo avvengono per alzata di mano.

Per consentire l'equilibrio tra la rappresentanza femminile e maschile, nessuno dei due generi può essere inferiore ad 1/3 del numero totale dei componenti delle Commissioni.

Art. 7

La Presidenza del Congresso:

- a) mette in votazione la proposta di composizione del Consiglio regionale formulata dal Consiglio uscente;
- b) comunica ai delegati il numero dei rappresentanti della regione in Consiglio nazionale;
- c) concorda con il Coordinamento Donne le modalità di svolgimento dell'Assemblea delle delegate per eleggere la propria rappresentanza nel Coordinamento regionale Donne e ne dà comunicazione al Congresso.

Art. 8

Le richieste di intervento vanno consegnate alla Presidenza del Congresso, che stabilisce il termine per la loro presentazione e regola la durata degli interventi.

La Presidenza del Congresso fissa un tempo congruo del dibattito in cui gli eventuali candidati al ruolo di Presidente, laddove individuati, hanno facoltà di presentare le proprie linee programmatiche.

Art. 9

In Congresso:

- a) le votazioni su questioni procedurali, sulla mozione e su altri documenti avvengono con voto palese; le proposte sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei delegati votanti;
- b) le elezioni dei Consiglieri regionali e dei rappresentanti della regione in Consiglio nazionale avvengono con voto personale e segreto.

Se il numero dei Consiglieri regionali o dei rappresentanti della regione in Consiglio nazionale è uguale al numero dei candidati, le elezioni possono avvenire con voto palese su richiesta unanime dei delegati presenti.

Art. 10

Il Congresso, su proposta della Presidenza, determina i tempi entro i quali presentare le varie candidature alla Commissione elettorale.

I candidati a qualsiasi elezione non possono far parte della Commissione elettorale.

Inoltre, la Presidenza del Congresso, nel corso dello svolgimento dell'Assemblea fa fissare dalla stessa:

- l'orario di chiusura dei lavori delle Commissioni verifica poteri, mozioni e modifiche statutarie;
- l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto;
- l'orario entro il quale devono essere consegnate le candidature.

Art. 11

Possono candidarsi a Consiglieri regionali gli aclisti iscritti in una Struttura di base della regione, in possesso della tessera ACLI 2019, che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno tre mesi.

Le candidature possono essere espresse sia personalmente sia in liste.

La presentazione personale della candidatura a Consigliere regionale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione Elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) venir sottoscritta da almeno 3 delegati di almeno 2 province;
- c) essere firmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera ACLI 2019, la Struttura di base e la provincia alla quale è iscritto.

La presentazione di una lista di candidati a Consigliere regionale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) essere sottoscritta da almeno 10 delegati di almeno 2 province;
- c) contenere un numero di candidati non superiore ai tre quarti dei Consiglieri da eleggere;
- d) essere firmata da ogni candidato ed indicare il numero della propria tessera ACLI 2019, la Struttura di base e la provincia alla quale è iscritto.

Sia in caso di candidature personali che di presentazione in lista, un delegato non può sottoscrivere più di una candidatura.

Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.

Per consentire l'equilibrio tra la rappresentanza femminile e maschile, nella lista nessuno dei due generi può essere in numero inferiore ad 1/3 del totale dei candidati da eleggere.

Si fa parte del Consiglio regionale con diritto di voto ad un solo titolo. In caso di doppio titolo, il Consigliere regionale dovrà optare con atto scritto entro 5 giorni dallo svolgimento del Congresso da inviare a mezzo e-mail, anche tramite la segreteria della Sede regionale, al primo degli eletti o al più giovane degli eletti se le votazioni sono avvenute per alzata di mano.

In caso di mancata comunicazione nei termini stabiliti verrà considerato valido solo il titolo di elezione congressuale.

Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto con almeno un'ora di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.

Art. 12

La Commissione Elettorale provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i candidati.

Ciascun delegato può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei Consiglieri da eleggere, pena nullità della scheda.

Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione, pena la nullità della scheda.

Art. 13

Per favorire l'equilibrio tra la rappresentanza femminile e maschile nel Consiglio regionale, nessuno dei due generi può essere inferiore ad 1/3 del numero totale dei Consiglieri eletti.

Art. 14

La Commissione elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.

Per l'attribuzione dei posti di Consigliere regionale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei Consiglieri regionali da eleggere.

In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.

La Commissione elettorale forma due graduatorie distinte per genere maschile e femminile. I Consiglieri vengono proclamati eletti entro la soglia di genere prevista dall'art. 13 del presente regolamento.

Il primo degli eletti convoca entro 5 giorni dalla chiusura del Congresso il Consiglio regionale con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente, della Presidenza e dell'Organo di Controllo.

Tale Consiglio dovrà tenersi entro 10 giorni dalla data di convocazione e sarà presieduto dal primo degli eletti.

Art. 15

L'elezione dei rappresentanti della regione in Consiglio nazionale si svolge con modalità analoghe a quelle previste per l'elezione dei Consiglieri regionali.

Art. 16

Il Congresso, al termine dei lavori, approva la mozione conclusiva, eventuali ordini del giorno e proposte di modifica allo Statuto.

Art. 17

La Presidenza del Congresso, a chiusura delle operazioni di scrutinio, provvede a:

- a) proclamare i Consiglieri regionali e i rappresentanti della regione in Consiglio nazionale;
- b) inoltrare copia dei verbali alla Direzione nazionale entro una settimana anche per e-mail all'indirizzo sviluppo.associativo@acli.it;
- c) comunicare i risultati ai candidati entro una settimana;
- d) raccogliere e sigillare immediatamente in un plico le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell'operato della Commissione verifica poteri e di quella elettorale; il plico dovrà essere conservato per 30 giorni nell'eventualità di un ricorso.

Trascorso il termine di 30 giorni dallo svolgimento del Congresso le schede dovranno essere distrutte.

Eventuali ricorsi, che possono essere proposti esclusivamente dai delegati che hanno verificato i poteri, devono essere depositati, a pena di inammissibilità entro cinque giorni dalla celebrazione del Congresso regionale al Collegio nazionale di Garanzia, la cui decisione è definitiva.

Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 18

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano: il Regolamento approvato dal Consiglio nazionale del 12/13 aprile 2019 e integrato dal Consiglio regionale del 1 giugno 2019; le disposizioni straordinarie legate all'emergenza epidemiologica Covid-19 adottate dagli Organismi nazionali e regionali delle ACLI APS.